



ags

azienda
gardesana
servizi

DETERMINAZIONE N° 103/2023 del 10.07.2023

OGGETTO: Lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A."

Codice CIG N. 89349856DF - Codice CUP N. J11B21006860005 - progetto n. 21118.

Autorizzazione alla ditta ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento a subappaltare alla ditta ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) l'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza della sede stradale in Via Palazzina in Comune di Malcesine" per un importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 300.

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù dei poteri attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 46/7 del 28.07.2017, n. 55/6 del 29.09.2018 e n. 51/6 del 31.08.2021 e conseguenti procure notarili in data 31.07.2017, in data 11.12.2018 e in data 07.09.2021.

Su proposta del RUP.

Premesso che:

- con determina del Direttore Generale n. 202/2021 del 03.11.2021 sono stati affidati, a seguito di esperimento di una procedura negoziata indetta di gara ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 36 comma 8 e dell'art. 134 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e utilizzando l'elenco degli operatori economici qualificati nell'ambito del sistema di qualificazione istituito per la categoria SOA OG6 classifica IV, i lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi SpA" per l'importo, al netto del ribasso offerto del 6,5% sull'elenco prezzi posto a base di gara, di € 906.950 per lavori oltre ad € 30.000 per oneri per la sicurezza per un importo complessivo di € 936.950;

- con la ditta ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento è stato stipulato contratto d'appalto n. 582 di Prot. Contr. in data 24.12.2021 per l'importo di cui sopra.

Considerato che la ditta ITALBETON S.p.A., con nota in data 21.06.2023 acquisita al protocollo dell'Ente

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.

Via 11 Settembre 24, 37019, Peschiera del Garda (VR) | ags@ags.vr.it | www.ags.vr.it | NUMERO VERDE SERVIZIO CLIENTI 800 905 559 | PEC ags@pec.ags.vr.it
Reg. Imp. di VR e Codice Fiscale: 80019800236 | Partita IVA: 01855890230 | Cap. Soc. € 2.620.800,00 i.v.
Azienda con sistema di gestione certificato conforme alle norme



al n. 5122/2023 del 21.06.2023, si è avvalsa della riserva di subappalto espressa in sede di gara per l'esecuzione dei lavori di "messa in sicurezza della sede stradale" per un importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 300 a favore della ditta ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR);

- **che** l'intervento da subappaltare non è riconducibile all'elenco delle opere di cui all'art. 3 del D.M. 10.11.2016 n. 248 (c.d. SIOS);

- **che** l'importo presunto del subappalto, pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 300, risulta essere pari a circa il 1,60% dell'importo delle opere affidate alla ditta ITALBETON S.p.A. con il contratto d'Appalto n. 582 di Prot. Cont in data 24.12.2021 e, pertanto, entro i limiti previsti dal comma 2 dell'art. 105 terzo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Visto il Decreto Legislativo in vigore al momento dell'indizione della procedura di gara del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE" e, in particolare, l'articolo 105 che disciplina il subappalto.

Visto il parere favorevole espresso dal RUP in data 30.06.2023, acquisito al Protocollo aziendale al n. 5391/2023 del 04.07.2023, con il quale si ritiene che tali lavori possano essere subappaltati nella misura massima consentita prevista dall'art. 105 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 in vigore al momento dell'indizione della procedura negoziata in quanto:

- l'appaltatore ha espresso la necessità di subappaltare una parte delle opere, consistenti nella "messa in sicurezza della sede stradale in Via Palazzina in Comune di Malcesine" per un'ottimale esecuzione delle opere commissionate nell'ambito del contratto relativo al progetto 21118;
- la società subappaltatrice ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) ha comprovata esperienza nell'esecuzione di lavori di scavi, ripristini, rinterri, demolizioni e accessori, pozzetti, solette, chiusini, posa manufatti prefabbricati e asfaltature;
- la società subappaltatrice, risulta essere in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG 3 e OG1 e, pertanto, ha mezzi e manodopera in grado di garantire l'esecuzione delle lavorazioni a regola dell'arte;
- l'impresa subappaltatrice è stata infine edotta e messa a conoscenza delle procedure interne per gli aspetti relativi alla contabilità, alla sicurezza ed alle relazioni con le amministrazioni del territorio in cui operano da molto tempo.

- **che** la ditta ITALBETON S.p.A. Unipersonale di Trento aveva manifestato la propria volontà di richiedere tale subappalto all'atto dell'offerta.

Visto l'art. 11 del Capitolato d'Oneri che ammette il ricorso al subappalto nei termini previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici.

Dato atto che la ditta ISOTTA S.r.l. risulta iscritta nell'Elenco di Fornitori, Prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, cosiddetta "white-list", istituito presso la Prefettura di Verona – Ufficio Antimafia.

Vista la seguente documentazione:

- a) Contratto di subappalto stipulato tra l'impresa ITALBETON S.p.A. Unipersonale e l'impresa ISOTTA S.r.l. in data 20.06.2023 per l'esecuzione dei lavori di "Messa in sicurezza della sede stradale in Via Palazzina in Comune di Malcesine" per un importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 300;
- b) Dichiarazione resa dal Legale Rappresentante dell'impresa ITALBETON S.p.A. Unipersonale che non esistono rapporti di collegamento e di controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile con l'impresa subappaltatrice;
- c) Modello DGUE nel quale il Legale Rappresentante della società Nuova ISOTTA S.r.l. dichiara che la stessa è in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale sufficienti per eseguire le lavorazioni oggetto di subappalto;
- d) Documento Unico di Regolarità Contributiva della società ISOTTA S.r.l. nel quale risulta che la medesima è in regola con i versamenti agli enti previdenziali;
- e) Casellario giudiziale integrale del Tribunale di Verona acquisito in data 04.07.2023, in corso di validità, dal quale non risultano precedenti penali ostativi riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a carico degli amministratori della ditta ISOTTA S.r.l.;
- f) Casellario imprese Anac – annotazioni riservate dal quale non risultano precedenti annotazioni ostantive riconducibili all'elenco di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 a carico della suddetta ditta subappaltatrice.

Ritenuto, per le motivazioni sopra dettagliate, che nulla osti al rilascio dell'autorizzazione del subappalto in oggetto per l'importo di € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 300 alla società ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) dando atto che detta autorizzazione, ai sensi

dell'art. 80 del Dlgs 50/2026 in vigore al momento dell'indizione della procedura è sottoposta a revoca da parte di codesto ente aggiudicatore nel caso in cui le verifiche, in fase di istruttoria da parte rispettivamente:

- del Tribunale di Verona relative al casellario delle sanzioni amministrative della ditta subappaltatrice di cui all'art. 80, comma 5, lett. f);
- dell'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Territoriale di Verona 1, attinenti al rispetto degli obblighi concernenti al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima di cui all'art. 80, comma 4 del medesimo decreto, e da parte della Provincia di Verona – Ufficio collocamento mirato relative all'ottemperanza o meno della ditta subappaltatrice agli obblighi di cui alla L. 68/99 come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. i) dovessero evidenziare delle irregolarità;

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di autorizzare la società ITALBETON S.p.A. Unipersonale affidataria dei lavori di "Estensione e adeguamento delle infrastrutture fognarie e idriche nei comuni dell'area del Garda in gestione all'Azienda Gardesana Servizi S.p.A." – Progetto 21118, a subappaltare alla società ISOTTA S.r.l. di Navene di Malcesine (VR) la realizzazione dei lavori di "messa in sicurezza della sede stradale in Via Palazzina in Comune di Malcesine" per l'importo presunto pari ad € 15.000 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 300;
- 3) di dare atto che detta autorizzazione è sottoposta a revoca da parte di questo ente aggiudicatore nel caso in cui le verifiche in fase di istruttoria da parte:
 - del Tribunale di Verona relative al casellario delle sanzioni amministrative della ditta subappaltatrice di cui all'art. 80, comma 5, lett. f);
 - dell'Agenzia delle Entrate di Verona – Ufficio Territoriale di Verona 1, attinenti al rispetto degli obblighi concernenti al pagamento delle imposte e tasse da parte della ditta medesima di cui all'art. 80, comma 4 del medesimo decreto, e da parte della Provincia di Verona – Ufficio collocamento mirato relative all'ottemperanza o meno della ditta subappaltatrice agli obblighi di cui alla L. 68/99 come previsto dall'art. 80 comma 5, lett. i) dovessero evidenziare delle irregolarità;

- 4) di dare atto che l'importo complessivo dei lavori da eseguirsi ad opera della società ISOTTA S.r.l. rientra nel limite del 50% previsto dalla normativa vigente al momento dell'indizione della procedura negoziata e dal Capitolato d'Oneri predisposto per i lavori in oggetto;
- 5) di prendere atto che nel contratto di subappalto, sottoscritto tra le parti, è previsto che per le prestazioni affidate in subappalto, sono stati praticati gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione con un ulteriore ribasso del 3%; inoltre, il subappaltatore, per tali opere, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, e dovrà riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, oltre ad essere stato previsto che non sono stati applicati al subappaltatore ribassi sugli oneri per la sicurezza di sua spettanza;
- 6) di stabilire che copia della presente determina sia trasmessa al Direttore dei Lavori e al Responsabile della Sicurezza;
- 7) di stabilire, altresì che, ove ricorrano i presupposti, il Responsabile dei Lavori provveda immediatamente a notificare al Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.I.S.A.L.) dell'Unità Locale Socio-Sanitaria (U.L.S.S.) competente la documentazione prevista dall'art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, concernente "Prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili";
- 8) di dare atto che questo Ente aggiudicatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi rese, trattandosi di micro (o piccola) impresa, ai sensi dell'art. 105, comma 13, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016; restano salve le ulteriori ipotesi contemplate dal menzionato comma 13, dell'art. 105, lett. b) e c) del medesimo codice in vigore al momento dell'indizione della procedura.

Il RUP proponente
(ing. Luca Mignolli)

Visto di legittimità
Il Responsabile Area Acquisti
(Avv. Alessio Righetti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Carlo Alberto Voi)

Peschiera del Garda, li 10.07.2023
ALA/RA/mv

AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.



